



Allegato A STATUTO Associazione Pallaksch ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Pallaksch ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Osimo (AN) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

Promozione e innovazione della cultura contemporanea, soprattutto teatrale.

Diffondere la creazione contemporanea teatrale e non, producendo e implementando progetti tra cui spettacoli, eventi, rassegne e festival.

Sostenere la ricerca teorica e pratica.

Porre in atto dinamiche di distribuzione teatrali alternative, attraverso opere efficaci anche al di fuori degli spazi tradizionali per moltiplicare la diffusione delle creazioni.

Incoraggiare il dialogo costante tra professionisti di settori diversi, rivolgendosi anche all'implementazione delle nuove tecnologie.

Promuovere l'ascolto, il dubbio e lo spirito critico come strumenti imprescindibili per navigare la realtà odierna.

Sviluppo di talenti e di reti.

Supportare e diffondere, nel rispetto della parità di genere, l'azione creativa e organizzativa di giovani professionisti teatrali di rilievo nazionale.

Contribuire a rafforzare il ruolo degli under 35 come protagonisti di primo piano della filiera produttiva, riconoscendogli la responsabilità costante di innovare il sistema creativo.

Favorire la collaborazione tra artisti, compagnie e altre associazioni culturali a livello territoriale, nazionale ed internazionale.

Formazione e territorio.

Sviluppare programmi di formazione tanto per aspiranti professionisti, in ottica teatrale e multidisciplinare, quanto per appassionati, in modo da favorire lo sviluppo, la conoscenza e l'apprezzamento dei linguaggi teatrali ed artistici della scena contemporanea.

Stabilire un presidio sul territorio per lo scouting ed il monitoraggio dei giovani talenti regionali.

Gestire atelier creativi, spazi teatrali e luoghi di aggregazione, tramite cui aumentare l'offerta culturale del territorio nonché l'attrattiva della Regione per le realtà professionali nazionali e internazionali.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- produzione di spettacoli e di eventi culturali: realizzazione e vendita di opere teatrali, performance, installazioni;
- realizzazione di festival e rassegne;
- corsi e formazione: offerta di laboratori e corsi; programmi di formazione per insegnanti e operatori culturali, anche in collaborazione con scuole e università;
- offerta di opportunità di volontariato e stage;
- gestione di spazi culturali: offerta e noleggio di spazi attrezzati per prove, spettacoli e altre attività artistiche;
- networking e consulenze: creazione di reti tra artisti, compagnie teatrali, istituzioni e sponsor per promuovere il teatro e la cultura; supporto ad altri enti tramite consulenze artistico-tecniche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.



L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso in cui sia un'altra associazione a chiedere l'ammissione come associato, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

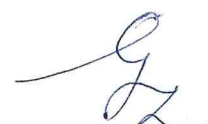
- l'indicazione della ragione sociale, data di costituzione, indirizzo, codice fiscale ed eventualmente partita IVA, riferimenti del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e in caso di ripetuta negligenza nei confronti della partecipazione alle assemblee e/o ad altre attività associative per un periodo superiore a 6 mesi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza dello stesso e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

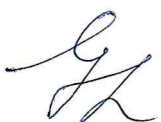
L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal quindicesimo giorno successivo la delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.



Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato nei casi previsti della legge;
- La Direzione Artistica.



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;



- monitorare e valutare ripetute negligenze degli associati in merito alla partecipazione alle assemblee e/o ad altre attività associative;

- deliberare la nomina del Direttore artistico, compresi i termini e la durata dell'incarico tramite apposita contrattualizzazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti per un numero illimitato di mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, anche on line.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e Vice Presidente)

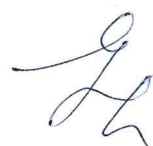
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche dei rispettivi organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Direzione artistica)

a. La Direzione Artistica è direttamente responsabile della programmazione artistica di tutte le attività dell'Associazione. Pertanto, qualsiasi attività artistica promossa dall'Associazione, qualora non proposta in prima istanza dalla Direzione Artistica, deve essere sottoposta e approvata da essa.

La Direzione Artistica:

- riferisce al Consiglio Direttivo, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle attività artistiche compiute e in corso;
- redige (direttamente o come sovrintendente) le programmazioni e le progettualità artistiche dell'associazione, incluse quelle prodotte a fini bandistici;
- propone, valuta ed approva collaborazioni artistiche con persone ed enti;
- coordina e gestisce tutti i rapporti di produzione e collaborazione artistica intrattenuti dall'Associazione;
- rappresenta l'Associazione in occasioni promozionali ed istituzionali.

Nello svolgimento della propria attività, la Direzione Artistica è tenuta ad avere preventiva approvazione della sostenibilità economica delle sue proposte da parte del Presidente e a rispettarla in fase di realizzazione del progetto.

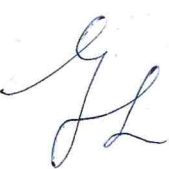
La Direzione Artistica svolge le attività ad essa conferite dal Consiglio Direttivo. Può esprimersi in forma monocratica, o, se esplicitamente proposto dal Consiglio Direttivo, in forma collegiale.

b. La Direzione Artistica si esprime in forma monocratica laddove il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Artistico unico, il quale sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico.

Il Consiglio Direttivo decide di volta in volta se assegnare l'incarico di Direttore Artistico direttamente o se ricorrere a forme di selezione comparativa (es. bando, avviso o altro). La carica di Direttore Artistico è in ogni caso compatibile con quella di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Direttore Artistico viene perfezionato tramite contratto tra le parti. In sede contrattuale, si stabilisce:

- la durata dell'incarico, compresa tra i 3 e i 5 anni;
- il compenso dell'incarico, anche gratuito;
- l'accettazione delle norme statutarie per quel che concerne l'incarico;
- eventuali compiti aggiuntivi o condizioni particolari rispetto a quanto espresso in questo articolo.





Il Direttore Artistico può:

- svolgere prestazioni professionali retribuite per l'associazione (attore, organizzatore);
- firmare a nome dell'Associazione lettere di intenti e simili documenti programmatici, a cui comunque dovrà fare seguito regolare impegno contrattuale sottoscritto dal Presidente.
- proporre al Consiglio Direttivo la nomina e conseguente contrattualizzazione di un Vicedirettore Artistico, indicando direttamente uno o più profili oppure suggerendo forme di selezione comparativa. Se nominato, il Vicedirettore Artistico funge da consigliere del Direttore Artistico e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Fintanto che l'Organo permane la forma monocratica, il Direttore Artistico non è tenuto a creare o curare il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.

c. La Direzione Artistica si esprime in forma collegiale laddove il Consiglio Direttivo lo delibera su propria esplicita risoluzione per chiari motivi di opportunità, procedendo a nominare minimo 2, massimo 5 Condirettori Artistici.

In forma collegiale, l'assemblea della Direzione Artistica si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione e la condivisione dei programmi artistici. Ogni Condirettore Artistico può convocare l'assemblea della Direzione Artistica. La convocazione dell'assemblea della Direzione Artistica avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'assemblea della Direzione Artistica è validamente costituita quando è presente la totalità dei Condirettori Artistici. Le deliberazioni dell'assemblea della Direzione Artistica sono assunte all'unanimità dei Condirettori Artistici. Si può prevedere l'intervento all'assemblea della Direzione Artistica anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Condirettore Artistico che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, anche on line.

La nomina dei Condirettori Artistici avviene sempre su assegnazione diretta del Consiglio Direttivo. La carica di Condirettore Artistico è in ogni caso compatibile con quella di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo.

L'incarico di ciascun Condirettore Artistico viene perfezionato tramite contratto tra le parti. In sede contrattuale, si stabilisce:

- la durata dell'incarico, compresa tra i 3 e i 5 anni, che deve essere uguale per ciascun Condirettore Artistico;
- il compenso dell'incarico, anche gratuito, che deve essere uguale per ciascun Condirettore Artistico;
- l'accettazione delle norme statutarie per quel che concerne l'incarico;
- eventuali compiti aggiuntivi o condizioni particolari rispetto a quanto espresso in questo articolo.

Ciascun Condirettore Artistico può:

- svolgere prestazioni professionali retribuite per l'associazione (es. regista, attore, organizzatore);
 - con delibera unanime dell'assemblea della Direzione Artistica, firmare a nome dell'associazione lettere di intenti e simili documenti programmatici, a cui comunque dovrà fare seguito regolare impegno contrattuale sottoscritto dal Presidente.
- Fintanto che l'Organo permane in forma collegiale, non è prevista la nomina di Vice direttori Artistici, e la Direzione Artistica è tenuta a curare il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni come previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

Nel caso di dimissioni o di rescissione del contratto di uno o più Condirettori Artistici, le cariche non possono essere sostituite da nuove nomine del Consiglio Direttivo fino alla scadenza degli altri contratti ancora in vigore. Se, a seguito di dimissioni o di rescissione del contratto da parte di uno o più Condirettori Artistici, dovesse rimanere in carica un solo Condirettore Artistico, per il resto del suo mandato egli amministrerà in forma monocratica come Direttore Artistico unico dell'associazione, secondo quanto espresso al comma b. del presente articolo.

d. Allo scadere o decadere dell'intera Direzione Artistica, sia essa in forma monocratica o collegiale, il Consiglio Direttivo procede entro un mese ad una nuova nomina. Nel periodo che intercorre tra le due nomine, le mansioni della Direzione Artistica sono svolte monocraticamente dal Presidente.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg.to il **27 GEN. 2025** al n. **122**

serie 3 per € **200,00** ()

per il DIRETTORE TERRITORIALE



GL